



## REGOLAMENTO DELL'ALBO DEI FORNITORI

\* *APPROVAZIONE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25/02/2022*



## SOMMARIO

ARTICOLO 1 - FINALITÀ E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	3
ARTICOLO 2 - STRUTTURA DELL'ALBO DEI FORNITORI .....	5
ARTICOLO 3 - REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI .....	6
ARTICOLO 4 - MODALITÀ D'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI .....	9
ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI FORNITORI .....	11
ARTICOLO 6 - VERIFICHE.....	12
ARTICOLO 7 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI FORNITORI	13
ARTICOLO 8 - COMUNICAZIONI.....	14
ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	15
ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA .....	16
ARTICOLO 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	17
ARTICOLO 12 - PUBBLICITÀ .....	17
ARTICOLO 13 - GARANZIE E MANLEVA.....	17
ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO.....	18

**ARTICOLO 1 - FINALITÀ E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Il regolamento dell'albo dei fornitori è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione/qualificazione degli operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

L'albo dei fornitori è utilizzato nei seguenti casi:

- nelle fattispecie di cui all'art. 36 del Dlgs n. 50/2016 e normativa collegata, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi cosiddetti sotto soglia, ove sia presente un numero sufficiente di operatori qualificati;
- negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.

L'albo dei fornitori è, più precisamente, utilizzato da Fondolavoro con lo scopo di introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. L'albo ha, pertanto, lo scopo di definire un elenco di fornitori potenziali aggiudicatari di affidamenti di lavori, servizi e forniture occorrenti per il funzionamento di Fondolavoro e per i quali risultano preliminarmente dichiarati e comprovati, ai sensi del DPR n. 445/2000 e normativa collegata, i requisiti di ordine generale, capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale.

Resta ferma la facoltà di Fondolavoro di invitare a presentare offerte, in aggiunta agli operatori economici iscritti all'albo dei fornitori, ulteriori operatori economici ritenuti idonei e in possesso dei medesimi requisiti soggettivi previsti per l'iscrizione, qualora il numero degli operatori economici accreditati ad una determinata sezione di cui al successivo art. 2 non sia sufficiente o qualora l'affidamento di lavori, servizi, forniture non trovi riscontro in alcuna delle categorie merceologiche afferenti agli operatori economici iscritti. In casi particolari e debitamente motivati e comunque ogniqualvolta ciò

appaia necessario per conseguire la migliore qualità dell'esecuzione di lavori, fornitura di beni, prestazione di servizi, Fondolavoro si riserva la facoltà di invitare a presentare offerte anche operatori non accreditati all'albo dei fornitori, purché in possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo art. 3.

La scelta degli operatori economici da invitare a presentare offerte seguirà un criterio di rotazione con scorrimento sistematico in base alle necessità e ai criteri di selezione di volta in volta stabiliti da Fondolavoro, in ragione delle forniture, servizi e lavori richiesti.

L'istituzione dell'albo dei fornitori di Fondolavoro, la pubblicazione e diffusione del presente regolamento e della documentazione necessaria per l'iscrizione non costituiscono in alcun modo avvio di procedura di affidamento/aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo). L'iscrizione all'albo dei fornitori si perfeziona su istanza degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità di Fondolavoro. Tale giudizio è formulato tenendo conto di tutti i requisiti previsti dalla legge e, più in generale, dei requisiti, in capo alla società, ai suoi amministratori o comunque a qualunque persona fisica dotata di poteri di rappresentanza e ai suoi soci, di serietà, correttezza, moralità e professionalità, così come descritti al successivo art. 3. Con la procedura descritta nel presente regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

La domanda di iscrizione all'albo dei fornitori di Fondolavoro, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali atti integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di accreditarsi, senza la costituzione di alcun vincolo in capo a Fondolavoro per l'aggiudicazione di qualsivoglia affidamento a

detti soggetti, atteso che l'albo rappresenta per Fondolavoro uno strumento da utilizzare, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità, nell'attività propedeutica delle singole procedure di affidamento.

## **ARTICOLO 2 - STRUTTURA DELL'ALBO DEI FORNITORI**

L'albo dei fornitori di Fondolavoro è strutturato in tre differenti sezioni e precisamente:

- imprese (incluse le società cooperative e ditte individuali) che eseguono lavori;
- imprese (incluse le società cooperative e ditte individuali) che forniscono beni e/o prestano servizi;
- professionisti (incluse le associazioni professionali e società tra professionisti) che prestano servizi.

L'operatore economico, il quale intende iscriversi alla sezione "imprese che eseguono lavori" dell'albo dei fornitori di Fondolavoro, ha facoltà di registrarsi nella misura in cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA nella categoria di pertinenza, rilasciato dagli organismi abilitati ai sensi di legge. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi, indicando, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l'importo (imponibile) massimo dei lavori eseguiti nella categoria di pertinenza, negli ultimi cinque esercizi (incluso l'esercizio in corso), significando che potrà essere invitato a presentare offerte esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore a questo ammontare.

L'operatore economico, il quale intende iscriversi alla sezione "imprese che forniscono beni e/o prestano servizi" dell'albo dei fornitori di Fondolavoro, ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale. Le categorie merceologiche alle quali

L'operatore economico richiedente vuole iscriversi devono trovare effettivo riscontro nelle attività da esso stesso espletate, quali rilevano nel certificato rilasciato dalla competente CCIAA. Per gli operatori economici non iscritti al registro delle imprese, rilevano le categorie merceologiche evidenziate nel certificato di attribuzione della partita IVA.

L'operatore economico, il quale intende iscriversi alla sezione "professionisti che prestano servizi" dell'albo dei fornitori di Fondolavoro, può registrarsi per le categorie merceologiche che rilevano nel certificato rilasciato dalla competente CCIAA. Per gli operatori economici non iscritti al registro delle imprese, rilevano le categorie merceologiche evidenziate nel certificato di attribuzione della partita IVA.

Un operatore economico può comunque iscriversi ad un numero massimo di cinque categorie merceologiche su tutte le sezioni dell'albo dei fornitori di Fondolavoro.

### **ARTICOLO 3 - REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI**

Possono presentare l'istanza di iscrizione all'albo dei fornitori di Fondolavoro gli operatori economici di cui agli artt. 45 comma 2, ad esclusione della lettera d) e art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e), del Dlgs n. 50/2016 e normativa collegata, purché in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del medesimo Dlgs n. 50/2016 e normativa collegata.

Ai fini dell'iscrizione all'albo dei fornitori di Fondolavoro, gli operatori economici devono indistintamente possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione Europea ovvero sede legale nel territorio della Repubblica Italiana o altro Paese dell'Unione Europea;

- b) se prescritto per legge, iscrizione al registro delle imprese presso la competente camera di commercio industria artigianato e agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali del Paese dell'Unione Europea di provenienza;
- c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs n. 50/2016 e normativa collegata;
- d) insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti del Dlgs n. 231/2001 e normativa collegata;
- e) ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999 e normativa collegata, fatto salvo il caso in cui non sussista l'obbligo di rispettare tale legislazione;
- f) ottemperanza agli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Dlgs n. 81/2008 e normativa collegata;
- g) insussistenza di situazioni di collegamento/controllo, come rappresentate dall'art. 2359 del Codice Civile e normativa collegata, con altri operatori economici iscritti nella medesima sezione di cui al precedente art. 2;
- h) titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Per l'iscrizione alla sezione "imprese che eseguono lavori" dell'albo dei fornitori di Fondolavoro, gli operatori economici devono, altresì, possedere i requisiti appresso specificati:

- i) requisiti di cui all'art. 90 del DPR n. 207/2010 e normativa collegata, per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- j) attestato di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata, per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00;

- k) sistema di qualità aziendale certificato in conformità con le norme europee della serie UNI EN ISO 9000, per affidamenti di importo pari o superiore alla III classifica, così come definita dall'art. 61 comma 4 del DPR n. 207/2010 e normativa collegata;
- l) eventuali ulteriori certificati equipollenti o abilitazioni camerali (se disponibili) attestanti i requisiti tecnici/professionali;
- m) attribuzione di partita IVA.

Per l'iscrizione alla sezione "imprese che forniscono beni e/o prestano servizi" dell'albo dei fornitori di Fondolavoro, gli operatori economici devono, inoltre, possedere i requisiti di seguito elencati:

- n) adeguata capacità economica e finanziaria evidenziata dal fatturato globale d'impresa e dall'importo relativo alle forniture di beni o prestazioni di servizi, nelle categorie merceologiche oggetto dell'istanza di iscrizione, con riferimento agli ultimi tre esercizi;
- o) adeguata capacità tecnica documentata mediante:
- descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
  - indicazione dei tecnici e/o degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
  - certificati obbligatori (di legge) e certificati volontari attestanti la capacità tecnica;

- p) attribuzione di partita IVA.

Per l'iscrizione alla sezione "professionisti che prestano servizi" dell'albo dei fornitori di Fondolavoro, gli operatori economici devono, altresì, possedere i requisiti di seguito specificati:



- q) iscrizione all'Ordine/Collegio professionale afferente al titolo di studio posseduto;
- r) capacità tecnica documentata mediante indicazione dell'importo massimo imponibile dei servizi prestati negli ultimi dieci esercizi (incluso l'esercizio in corso);
- s) attribuzione di partita IVA.

Fondolavoro si riserva di modificare, in qualunque momento, le categorie ed i requisiti soggettivi richiesti per l'accreditamento all'albo dei fornitori, in funzione delle mutate o nuove esigenze *medio tempore* intervenute.

#### ARTICOLO 4 - MODALITÀ D'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI

Gli operatori economici interessati possono presentare, in qualunque momento, istanza d'iscrizione e accreditarsi all'albo dei fornitori di Fondolavoro.

La richiesta d'iscrizione viene predisposta esclusivamente tramite applicativo informatico disponibile nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web di Fondolavoro all'indirizzo <https://fondolavoro.it>, che consente di generare il modulo di domanda in formato pdf, da sottoscrivere digitalmente a cura del rappresentante legale/titolare dell'operatore economico ed inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata [fondolavoro@legalmail.it](mailto:fondolavoro@legalmail.it).

All'operatore economico sono richiesti i dati necessari per poter creare il proprio profilo, in conformità con quanto espressamente previsto dall'art. 80 del Dlgs n. 50/2016 e normativa collegata.

L'account creato dal sistema informatico, a seguito della registrazione, sarà differenziato in relazione alla sezione dell'albo specificamente prescelta. Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico verrà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere

con l'iscrizione, compilando tutti i campi obbligatori e allegando i documenti richiesti.

Gli operatori economici, che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo d'iscrizione, potranno procedere alla modifica della registrazione, autenticandosi con le proprie le credenziali di accesso al sistema informatico; nella fattispecie di modifiche sostanziali, saranno assoggettati a nuovo accreditamento e la presenza nell'albo sarà temporaneamente sospesa.

Per ovviare all'eventuale smarrimento delle credenziali di accesso al sistema informatico, nella sezione del sito web di Fondolavoro dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico delle credenziali medesime.

In fase di compilazione dell'istanza (in modalità on line), l'operatore economico è tenuto a rendere specifiche dichiarazioni sostitutive di atto notorio, comprovanti il possesso dei requisiti prescritti fini dell'iscrizione. Qualora, nell'istanza, le dichiarazioni obbligatorie risultassero assenti/incomplete, l'iscrizione non potrà essere perfezionata, significando che saranno segnalate tutte le non conformità rilevate durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dei dati, lo stato di iscrizione potrà comunque essere conservato per essere recuperato e completato ad un successivo accesso.

Non sono prese in considerazione istanze d'iscrizione all'albo dei fornitori di Fondolavoro presentate con modalità difformi da quelle prescritte dal presente regolamento. Ogni domanda d'iscrizione inoltrata in altro modo verrà rigettata d'ufficio, senza darne comunicazione al richiedente.

Fondolavoro non assume alcuna responsabilità per il mancato invio di documenti ovvero per l'invio di documenti errati, in conseguenza di disguidi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. È compito precipuo dell'operatore economico leggere con

attenzione e seguire le indicazioni fornite dal sistema informatico durante la compilazione dell'istanza.

L'accREDITAMENTO (iscrizione) all'albo dei fornitori di Fondolavoro viene disposto, in assenza di elementi ostativi, con delibera del Consiglio di Amministrazione. L'iscrizione sarà formalmente notificata all'operatore economico, al proprio recapito di posta elettronica certificata, con evidenza della sezione dell'albo, data e numero di accREDITAMENTO, significando che essa decorrerà ed avrà efficacia dalla data di tale comunicazione. Contestualmente, verrà data pubblicazione nell'albo dei fornitori di Fondolavoro.

#### **ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI FORNITORI**

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo dei fornitori di Fondolavoro, ciascun operatore economico è tenuto ad effettuare annualmente, entro trenta giorni di calendario antecedenti la scadenza, la conferma dei requisiti richiesti.

A ciascun operatore economico sarà inviata, a mezzo posta elettronica certificata, entro quarantacinque giorni di calendario prima della scadenza, una notifica di promemoria che ricorderà di provvedere, nei termini prescritti, all'aggiornamento del profilo e rinnovo della richiesta di iscrizione.

Gli operatori economici che non avranno provveduto alla conferma dei requisiti, nei termini predetti, decadranno automaticamente dall'albo dei fornitori di Fondolavoro e saranno sospesi d'ufficio per un periodo di sessanta giorni di calendario successivi alla data di scadenza annuale. Decorso inutilmente detto termine temporale, verrà disposta la formale cancellazione con delibera del Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro, significando che, in tal caso, gli operatori economici, se interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, potranno proporre nuova istanza d'iscrizione.

Ciascun operatore economico iscritto all'albo dei fornitori di Fondolavoro è, inoltre, tenuto ad aggiornare tempestivamente il proprio profilo, in conseguenza di variazioni medio tempore intervenute che comportino modifica dei requisiti e/o delle categorie merceologiche di accreditamento. Ricorrendo tale fattispecie, verrà disposta la temporanea sospensione d'ufficio e rinnovata l'iscrizione, in assenza di elementi ostativi, con delibera del Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro alla prima adunanza utile. All'operatore economico sarà quindi formalmente notificato, a mezzo posta elettronica certificata, il rinnovo dell'accREDITAMENTO ovvero la cancellazione dall'albo dei fornitori di Fondolavoro.

#### **ARTICOLO 6 - VERIFICHE**

Fondolavoro si riserva di effettuare periodicamente, a proprio insindacabile giudizio, verifiche a campione sugli operatori economici accreditati all'albo dei fornitori, al fine di accertare la permanenza dei requisiti dichiarati.

L'operatore economico, nei cui confronti detta verifica dovesse restituire esito negativo, sarà cancellato dall'albo dei fornitori di Fondolavoro, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 7 del presente regolamento, con le ulteriori conseguenze di legge, sotto il profilo civile e penale, derivanti dall'eventuale rilascio di dichiarazioni mendaci.

In sede di presentazione di eventuali offerte economiche, gli operatori economici dovranno, altresì, rilasciare specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al DPR n. 445/2000, attestante che i dati forniti ai fini dell'iscrizione all'albo dei fornitori di Fondolavoro corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica puntuale da parte di Fondolavoro, significando che, in caso di esito negativo, verrà disposta la cancellazione dall'albo dei fornitori con delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti del

successivo art. 7 del presente regolamento, con le ulteriori conseguenze di legge, sotto il profilo civile e penale, derivanti dall'eventuale rilascio di false dichiarazioni.

#### **ARTICOLO 7 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI FORNITORI**

Gli operatori economici, fermo restando quanto espressamente previsto dal precedente art. 5, rimangono iscritti all'albo dei fornitori di Fondolavoro sino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'albo dei fornitori di Fondolavoro è disposta, con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche in esito alle verifiche di cui al precedente art. 6, nei seguenti casi:

- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti soggettivi richiesti di cui al precedente art. 3 ovvero falsa dichiarazione attestante la capacità tecnica, economica e finanziaria, resa ai fini dell'iscrizione all'albo;
- mancato aggiornamento del proprio profilo, in conseguenza di variazioni medio tempore intervenute che comportino modifica dei requisiti e/o delle categorie merceologiche di accreditamento, come specificato al precedente art. 5;
- grave negligenza e/o malafede nei confronti di Fondolavoro, nell'esecuzione dell'eventuale contratto di affidamento di lavori, servizi, forniture.

Fondolavoro comunica all'operatore economico, entro quindici giorni di calendario successivi alla delibera del Consiglio di Amministrazione che dispone la cancellazione, a mezzo posta elettronica certificata, l'esito del procedimento con l'indicazione sintetica delle motivazioni. Eventuali controdeduzioni dell'operatore economico devono inderogabilmente pervenire a Fondolavoro, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [fondolavoro@legalmail.it](mailto:fondolavoro@legalmail.it), entro quindici giorni di

calendario successivi alla data di notifica del provvedimento di cancellazione. Fondolavoro, decorsi trenta giorni di calendario dal ricevimento delle eventuali controdeduzioni da parte dell'operatore economico, si pronuncia definitivamente in merito alla cancellazione.

La cancellazione dall'albo dei fornitori di Fondolavoro può, altresì, essere disposta, con delibera del Consiglio di Amministrazione, in caso di commissione di reati contemplati dal Dlgs n. 231/2001 e normativa collegata, anche in relazione a rapporti con soggetti terzi, accertati con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cpp nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell'operatore economico, per reati rilevanti ai sensi del Dlgs n. 231/2001 e normativa collegata, dovrà esserne data tempestiva comunicazione a Fondolavoro, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [fondolavoro@legalmail.it](mailto:fondolavoro@legalmail.it).

La cancellazione dall'albo dei fornitori di Fondolavoro può, infine, essere disposta, con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su istanza dell'operatore economico accreditato.

## **ARTICOLO 8 - COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni inerenti all'iscrizione all'albo dei fornitori di Fondolavoro, come anche le comunicazioni relative ad eventuali affidamenti di lavori, servizi, forniture, saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dall'operatore economico in sede d'iscrizione.

Il possesso e l'indicazione di un recapito di posta elettronica certificata sono, pertanto, obbligatori al fine di garantire il flusso delle comunicazioni con Fondolavoro.

Qualora l'operatore economico non disponesse di un indirizzo di posta elettronica certificata, non sarà possibile acquisire la richiesta di accreditamento all'albo dei fornitori di Fondolavoro, in quanto requisito essenziale non altrimenti derogabile.

#### ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e normativa collegata, si informa che il titolare del trattamento è Fondolavoro, con sede legale nel comune di Roma alla Via Angelo Bagnoni n.78, indirizzo di posta elettronica ordinaria info@fondolavoro.it, indirizzo di posta elettronica certificata fondolavoro@legalmail.it, che ha provveduto a nominare un responsabile per la protezione dei dati (RPD) contattabile al recapito di posta elettronica ordinaria rpd@fondolavoro.it.

Si ricorda che il trattamento dei dati e informazioni personali cosiddetti identificativi, che verranno comunicati dall'operatore economico, è necessario per la corretta gestione dell'iscrizione all'albo dei fornitori di Fondolavoro e per tutti gli adempimenti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell'art 6. par. 1, lett. b), c), e) del Regolamento UE n. 2016/679 e, pertanto, non necessita di consenso.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, essendo registrati e conservati in archivi informatici e cartacei, nel rispetto dei criteri di sicurezza previsti dalla legge e in conformità con gli obblighi di conservazione dei documenti previsti dalla normativa vigente.

I dati non sono soggetti a diffusione, salvo la pubblicazione dei dati obbligatori per legge, da indicare nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web di Fondolavoro all'indirizzo <https://fondolavoro.it>.

L'operatore economico iscritto all'albo dei fornitori di Fondolavoro ha diritto, in qualsiasi momento, di accedere ai propri dati, consultare o far rettificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni, opporsi al loro trattamento, chiederne la limitazione o cancellazione.

Ogni operatore economico accreditato all'albo dei fornitori di Fondolavoro, nella qualità di interessato, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, giuste disposizioni di cui all'art. 77 del Regolamento UE n. 2016/679.

#### **ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

Fondolavoro ha aderito alle prescrizioni imposte dal Dlgs n. 231/2001 e normativa collegata e si è dotato di un proprio modello di organizzazione/gestione che comprende il "codice etico".

Il Dlgs n. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa, in sede penale, delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, nel caso di commissione di talune tipologie di reati. Fondolavoro intende fattivamente perseguire la rigorosa applicazione, da parte di tutti i soggetti interessati, dei principi espressi nel proprio "codice etico", in quanto elemento essenziale per il corretto esercizio delle attività statutarie. Il "codice etico" si applica anche ai fornitori ed è disponibile, su supporto cartaceo, presso la sede legale di Fondolavoro ovvero, in formato digitale, nella sezione "amministrazione trasparente" sito web all'indirizzo <https://fondolavoro.it>.

Pertanto, ciascun operatore economico, con l'iscrizione all'albo dei fornitori di Fondolavoro, dichiara, con assunzione delle pertinenti responsabilità civili e penali:

- di essere a conoscenza del fatto che Fondolavoro ha predisposto e adottato un proprio "codice etico";



- di aver preso visione del "codice etico" di Fondolavoro e avere consapevolezza delle linee di condotta cui devono conformarsi tutti i soggetti che, a vario titolo, collaborano con Fondolavoro medesimo.

A tal fine, è stato istituito l'organismo di vigilanza preposto ad accertare il rispetto puntuale del "codice etico" ed eventuali violazioni (reali o presunte) del modello di organizzazione/gestione nonché acquisire informazione e notizie attinenti all'attuazione del modello di organizzazione/gestione.

#### **ARTICOLO 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Gli operatori economici iscritti all'albo dei fornitori di Fondolavoro sono tenuti a rispettare quanto espressamente disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e normativa collegata, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli eventuali affidamenti di lavori, servizi, forniture.

#### **ARTICOLO 12 - PUBBLICITÀ**

L'albo dei fornitori di Fondolavoro è pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web all'indirizzo **<https://fondolavoro.it>**.

#### **ARTICOLO 13 - GARANZIE E MANLEVA**

Il rappresentante legale/titolare dell'operatore economico accreditato all'albo dei fornitori di Fondolavoro detiene la titolarità esclusiva del profilo informatico abilitato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web all'indirizzo **<https://fondolavoro.it>**, le cui credenziali di accesso (username e password) sono strettamente riservate, essendone vietata ogni divulgazione o trasferimento a terzi. Qualsiasi responsabilità derivante da uso improprio delle credenziali medesime rimane a totale carico del rappresentante legale/titolare dell'operatore economico.

Fondolavoro non sarà, in nessun caso, ritenuto responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici accreditati all'albo dei fornitori o eventuali terzi, in conseguenza dell'accesso, utilizzo, funzionamento del profilo informatico abilitato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web all'indirizzo <https://fondolavoro.it>.

Gli operatori economici iscritti all'albo dei fornitori s'impegnano a manlevare e tenere indenne Fondolavoro, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate a Fondolavoro stesso e/o a terzi, a causa di violazioni del presente regolamento e/o di uso corretto o improprio del profilo informatico abilitato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web all'indirizzo <https://fondolavoro.it> e/o di violazioni della normativa vigente. Ricorrendo le fattispecie predette, Fondolavoro si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine eventualmente subiti.

#### **ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO**

Il presente regolamento entra in vigore in data 19/04/2022.

Non sono tenuti ad iscriversi all'albo dei fornitori di Fondolavoro gli ispettori per le verifiche *in itinere* ed i revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto accreditati ai rispettivi albi istituiti da Fondolavoro.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.